DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1997, N. 490

Art. 18

Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

Al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "anzianita' di grado da capitano." sono aggiunte le seguenti: "Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata, sono altresi inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente.". All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 8 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.". Al comma 9 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "di quattro anni per i maggiori" sono inserite le seguenti: ", senza effetto sul trattamento economico percepito".

Versione in vigore dal 18 agosto 2000, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
Estremi	Decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2000/art-18-modifica-all-articolo-38-del-decreto-legislativo-30-dicembre-1997-n/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it